

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1966

(73^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, numero 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1491) (D'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	826, 828
AIMONI	827
GIANQUINTO	827, 828
JODICE	827, 828
LEPORE, f.f. relatore	826, 827

« Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili » (1754) (D'iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	829, 831
AIMONI	830
BARTOLOMEI	831
BONAFINI, relatore	829
DE LUCA	830
GIRAUDO	830, 831
LEPORE	830
PALUMBO	830

« Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione

del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio » (1820) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	828
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Crespellani, Nenni Giuliana, Turchi, Zagami e Zampieri sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Donati, Banfi, Basile, Mongelli e Tiberi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1491) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Miotti Carli Amalia, Cattaneo Petrini Giannina, Cavallaro Francesco, Titomanlio Vittoria, Cerruti, Amatucci, Spadola, Savio Emanuela, Caiazza, Mattarelli, Martini, Gitti, Laforgia, Gagliardi, Biasutti, Quintieri, Sgarlata, Urso, Canestrari, Patrini, Racchetti, Alessandrini, Amodio, Alba, Fornale, Bovetti, Franzo, Cappugi, Piccoli, Lucchesi, Castellucci, Bertè, Colleoni, Armani, Calvetti, Biaggi Nullo, Rampa e Dossetti: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;
- 3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;
- 4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;
- 5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai nn. 1, 4 e 5 del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali ».

In assenza del senatore Molinari, designato relatore, assente per altri impegni parlamentari, se non si fanno osservazioni, riferirà sul disegno di legge il senatore Lepore.

L E P O R E , *f. f. relatore.* Con il presente disegno di legge d'iniziativa parlamentare, si propone in sostanza di modificare la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile, per facilitare il reperimento del personale impegnato nella funzione di prevenzione e di assistenza, che si è rivelato sproporzionato alla qualità delle prestazioni richieste ed al numero degli abitanti ai quali tale prestazione deve rivolgersi.

A tale scopo, e in relazione alle caratteristiche peculiari e multiformi dei compiti da svolgere, si è ritenuto che non fosse produttivo consentire l'accesso al posto di ispettrice soltanto alle laureate in legge e in scienze politiche: così, altre lauree sono state ammesse tra i requisiti d'obbligo.

I limiti di età contemplati dall'articolo 5 della legge istitutiva sono stati considerati anch'essi un elemento che non consentiva di scegliere su un più vasto campo di aspiranti, perchè non teneva conto delle esigenze delle diplomate, costrette ad attendere, dedicandosi ad altro lavoro o rimanendone prive, lo scadere del 24° anno per iniziare la carriera nel Corpo di polizia femminile.

Si propone, pertanto, di fissare il limite minimo di età a 21 anni e di elevare, d'altra parte, il limite massimo a 40 anni, il che mi sembra che sia logico ed opportuno anche allo scopo di garantire una maggiore autorità, un maggiore senso di comprensione umana da parte di queste ispettrici.

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

73ª SEDUTA (18 novembre 1966)

G I A N Q U I N T O . Una ragazza di 24 anni oggi è più matura di una donna di 40 anni.

L E P O R E , *f. f. relatore*. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso si prevede, inoltre, la buona condotta e l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione.

G I A N Q U I N T O . Su questo non sono d'accordo!

L E P O R E , *f. f. relatore*. Questa osservazione non mi sorprende: in fondo si tratta di una limitazione della libertà, è vero, però lei deve ammettere che, data la delicatezza dei compiti che questo personale è chiamato a svolgere nel campo della prevenzione e dell'accertamento dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, nonchè nel settore della tutela dei diritti della famiglia e dell'integrità dei singoli, non bisogna perdere di vista i valori d'una esperienza acquisita in un ambiente onesto e non privo di dignità morale.

A I M O N I . Siamo però della teoria che i figli non debbono pagare le colpe dei genitori!

J O D I C E . Il celebre poeta dice che « *immerito lues delicta maiorum* ».

L E P O R E , *f. f. relatore*. In sostanza si tratta di un requisito che viene richiesto in tutti i concorsi per le alte gerarchie della pubblica sicurezza; d'altra parte, bisogna anche considerare che v'è una responsabilità precisa da parte degli Uffici, nell'accettare le domande, perchè il candidato che viene escluso per cattiva reputazione ha tutto il diritto di ricorrere.

Un altro elemento essenziale è l'idoneità psico-fisica al servizio, sulla necessità di possedere la quale io convengo, così come sono d'accordo nel consentire l'accesso in carriera a tutte le laureate in medicina, anzi alle specializzate in una branca della medicina, perchè mi sembra che sia opportuno poter disporre di personale dotato del-

la massima conoscenza della psiche umana.

Con queste considerazioni, esprimo pertanto parere favorevole al disegno di legge ed invito la Commissione a volerlo approvare rapidamente, nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

G I A N Q U I N T O . Desidererei che il senatore Lepore chiarisse il concetto di « appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione ».

L E P O R E , *f. f. relatore*. Non si tratta di un concetto nuovo. La norma ha già avuto numerose applicazioni.

G I A N Q U I N T O . Vorrei, comunque, che lei mi chiarisse che cosa si vuol dire con quella frase.

L E P O R E , *f. f. relatore*. Si tratta di un requisito che non riguarda soltanto il Corpo di polizia femminile, ma anche quello di polizia maschile. Per i magistrati si usa la stessa dizione.

Il concetto si presta a varie interpretazioni, però nell'applicazione della disposizione che dal concetto deriva c'è una responsabilità che è insita nella accettazione, o nel rigetto, della domanda di ammissione. Vi sono due sentenze della Cassazione che hanno colpito il funzionario che ha effettuato l'esclusione. Si tratta quindi di una questione affidata all'onestà degli uomini. Se si prescinde dalla serietà e onestà degli Uffici o degli uomini che debbono valutare i requisiti d'ammissione, non si può stabilire alcuna norma, nè oggi, nè mai. Vi sono considerazioni di ordine morale ed elementi di responsabilità personale, di cui dobbiamo tener conto.

G I A N Q U I N T O . Secondo me, basterebbe il requisito della buona condotta.

Vorrei pregare la Commissione di consentire un breve rinvio della discussione. La mia impressione è che non si possa esaurirne la discussione in poco tempo. Desidererei presentare un emendamento, che dovrebbe essere convenientemente illustrato.

J O D I C E . Nonostante alcune perplessità, peraltro riflesse nella stessa relazione del collega Lepore, siamo d'accordo, in linea generale, per l'approvazione del disegno di legge.

Le nostre perplessità sorgono soprattutto per i limiti di età.

Noi introduciamo qui un principio pericoloso, facendo due eccezioni. Non solo stabiliamo che siano ammesse a concorso persone al quarantesimo anno di età, ma nella fattispecie sconvoliamo il sistema in essere, nel senso che eliminiamo tutte le agevolazioni previste dalla nostra legislazione per i reduci, i combattenti, gli orfani, eccetera, i quali avessero superato il limite di età per la partecipazione ai concorsi. Se si ritiene di portare il limite di età a 40 anni per questo concorso, è chiaro che il reduce, l'orfano di guerra, eccetera, debbono egualmente godere delle speciali agevolazioni previste per tutti gli altri concorsi.

Circa il requisito della buona condotta, *nulla quaestio*.

Quanto, poi, al requisito dell'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, io ho citato poco fa il verso latino « *immerito lues...* ». Io mi permetto di far osservare che abbiamo disposizioni più severe di queste per l'accesso ad altre carriere pubbliche, per esempio per il concorso per l'accesso alla Magistratura. Citerò l'esempio di un giovane, che oggi, a 38 anni, è ispettore al Ministero della marina mercantile. Questo giovane fece, a suo tempo, domanda per essere ammesso al concorso per la Magistratura; gli fu comunicata la non ammissione. Noi sappiamo benissimo, infatti, che non viene specificata la ragione per la quale non si è ammessi al concorso. Questo avveniva quattro anni fa. Lo stesso giovane, poi, ha chiesto d'essere ammesso al concorso per la marina mercantile: è stato ammesso ed ha vinto il concorso. Abbiamo, dunque, situazioni di questo genere, assolutamente anomale. Mi pare, però che nella fattispecie la norma debba essere applicata, in considerazione soprattutto dell'evoluzione che sta subendo oggi il concetto di morale, almeno rispetto ai presupposti degli anni venti e trenta. La funzione che viene affidata al Corpo di polizia fem-

minile è particolarmente delicata. Non si tratta soltanto di un'azione di prevenzione, ma anche di educazione, perchè la Polizia femminile è tenuta a dare insegnamenti e sollecitazioni a riprendere la giusta strada.

Noi abbiamo fiducia nell'apparato dello Stato. Dobbiamo ritenere che le valutazioni d'ammissione saranno fatte con il massimo scrupolo; in esse si dovrà tener presente che si tratta dell'avvenire di una persona, che nella società ha diritto di occupare un posto. Tengo, però, a far rilevare che non vi sarà mai possibilità di reclamo, perchè credo che il Ministero, nella comunicazione all'aspirante, non dirà: poichè lei appartiene a famiglia che non gode ottima reputazione non l'abbiamo ammessa al concorso. Quindi non vi sarà — ripeto — possibilità di reclamo da parte dell'interessata.

G I A N Q U I N T O . Presento un emendamento all'articolo unico, tendente a sopprimere, nel punto 4), le parole: « ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione ». Mi riservo di illustrare convenientemente le ragioni dell'emendamento soppressivo, se il Presidente me lo consente, in una prossima seduta.

P R E S I D E N T E . In considerazione dell'emendamento presentato dal senatore Gianquinto e della sua richiesta, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 900 milioni all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio » (1820) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 900

milioni all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, nella seduta precedente, l'approvazione del disegno di legge è stata rinviata, perchè erano sorti dei dubbi in merito alla copertura.

Ora tale preoccupazione è stata superata, in quanto abbiamo potuto accertare, presso la Commissione di finanza, che l'indicazione della copertura è esatta e validissima.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei: « Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili » (1754)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giraudo e Bartolomei: « Dichiarazione di inesigibilità di alcuni crediti dell'Opera nazionale ciechi civili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A F I N I, *relatore*. La relazione diligente e completa che accompagna questo disegno di legge fa, nella prima parte, tutta la storia dei vari decreti che, a partire del 1943, sono stati emanati a favore dell'Unione nazionale ciechi prima, e dell'Opera nazionale ciechi civili poi, per alleviare le disagiate condizioni economiche di questi cittadini menomati.

Credo che interesserà conoscere la situazione di fatto in cui si viene a trovare la Opera nazionale ciechi civili, che con legge 9 agosto 1954, n. 632, fu istituita, allo scopo precipuo di erogare, a norma dell'articolo 4 di detta legge, l'assegno vitalizio in misura variabile fra le 10.000 e le 14.000 lire mensili a tutti i cittadini « affetti da cecità congenita o contratta, inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere ». In applicazione della legge del 9 agosto 1954 l'Opera nazionale ciechi cominciò a distribuire acconti, nella misura unitaria di 10.000 lire mensili (« salvo conguaglio, riesame e revisione ») a tutti coloro che, alla data del 31 agosto 1954 fruiivano dell'assegno alimentare di 4.000 lire mensili, erogato dall'Unione italiana ciechi. In sede di riesame delle singole posizioni, si trovò che numerose persone non erano in possesso dei requisiti di legge: di qui la necessità di recuperare le somme erogate, e percepite, senza dolo, si badi, dai beneficiari.

L'Opera si trova in una situazione di bilancio disastrosa ed ha necessità di recuperare le somme erogate a titolo d'acconto.

Parte di quei crediti è stata recuperata, ma per una somma complessiva non rilevante, mentre il residuo appare difficilmente reperibile, e comunque, dovrebbe esser ripetuto attraverso incresciose procedure nei confronti di persone già colpite dal destino nel bene inestimabile della vista.

Ora mi pare che la Repubblica italiana, di fronte a questa situazione — e qui faccio appello allo spirito di umanità che anima tutti i colleghi di questa Commissione — dovrebbe dare un colpo di spugna a questi debiti, reintegrando l'Opera nazionale ciechi dei 2 miliardi e 300 milioni che le abbisognano per bilanciare il suo *deficit*, e per poter continuare a svolgere la sua attività.

Si deve anche tener conto che oggi, sul tavolo della Segreteria dell'Opera nazionale ciechi vi sono circa 30 000 domande di assegno che attendono d'essere considerate: orbene, se l'Opera dovesse intentare una azione legale per il recupero dei suoi crediti, le spese inerenti sarebbero ben superiori a quanto alcuni sventurati cittadini hanno, sia pure indebitamente percepito. Infine, data la condizione economica di questi ultimi, sarebbe chimera pretendere il rimborso degli acconti erogati, per cui ringrazio i proponenti del disegno di legge, senatori Giraudò e Bartolomei, che hanno messo l'accento su questo doloroso problema, proponendone la soluzione.

A I M O N I. Mi rendo conto della delicatezza della materia oggetto del provvedimento e quindi concordo anch'io sul « colpo di spugna » che dovrebbe annullare i crediti dell'Opera nazionale ciechi nei confronti dei beneficiari degli acconti erogati, e da chi era tenuto, non resituiti. Però, non posso fare a meno di osservare che effettivamente si sono create sperequazioni, che rimarranno, tra coloro che hanno percepito, avendone i requisiti, una certa cifra, e quelli che l'hanno percepita non avendone i requisiti, nonchè tra quelli che successivamente l'hanno restituita e quelli che non l'hanno restituita. Mi rendo d'altra parte conto anche del fatto che le spese che potrebbe incontrare l'Opera nazionale ciechi

per ripetere i suoi crediti sarebbero anche maggiori dell'ammontare dei crediti stessi, a parte le situazioni dolorose che si provocherebbero. Sono favorevole quindi all'approvazione del disegno di legge.

D E L U C A. Mi rendo perfettamente conto delle necessità finanziarie dell'Opera nazionale ciechi. Però con questo disegno di legge si viene a creare una sperequazione, nel senso che l'Opera ha già reperito una parte delle somme erogate, perchè vi sono molti cittadini i quali l'hanno rimborsata di quanto avrebbe indebitamente ad essi pagato. Non si potrebbe, approvando il disegno di legge, stabilire che a quei cittadini venisse restituito quanto hanno rimborsato? Voi sapete che cosa significa, per esempio, per un contadino o per un abitante di un piccolo centro sapere che egli ha restituito l'assegno mentre gli altri non l'hanno fatto?

Ora, siccome si tratta di appena 16 milioni, anche ai fini del prestigio dell'Opera stessa, che in sostanza è un ente pubblico, mi pare che questo inconveniente si potrebbe evitare, con un opportuno emendamento al disegno di legge.

L E P O R E. Con questa legge l'Opera nazionale ciechi rinuncia alla possibilità di perseguire qualcuno?

G I R A U D O. Tutto quello che poteva recuperare l'ha recuperato; per poter andare oltre, l'Opera dovrebbe iniziare delle procedure di carattere giudiziario e siccome questo sarebbe anti-economico, per forza maggiore rinuncia. Indubbiamente si crea una sperequazione, ma purtroppo non la si può correggere: il diritto a ripetere, però, l'Opera non lo perde, neanche con questo disegno di legge.

P A L U M B O. Alle considerazioni svolte dal senatore Giraudò mi permetto di aggiungere che l'apparente sperequazione prodotta dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento è notevolmente attenuata dalla norma dell'articolo 4, che prevede l'inefficacia delle dichiarazioni di inesigibilità nei con-

fronti di chi, anche in futuro, per mutate condizioni visive o di bisogno, otterrà o riotterrà la concessione dell'assegno vitalizio o della pensione.

BARTOLOMEI. Si tratta di una sanatoria...

GIRAUDO. ... che non deve costituire precedente!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei beneficiari del soppresso assegno alimentare continuativo corrisposto dall'Unione italiana ciechi con il fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, e successive modificazioni, ai quali, in attesa della definizione della domanda presentata a sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, l'Opera nazionale ciechi civili ha corrisposto l'acconto continuativo mensile di lire 10.000, crediti costituitisi a seguito del diniego della concessione del vitalizio da parte del Comitato di liquidazione e della Commissione di revisione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

(È approvato).

Art. 2.

I crediti dell'Opera nazionale ciechi civili nei confronti dei non vedenti i quali, già ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 632, sono risultati, a seguito di ulteriori accertamenti, forniti di redditi di lavoro, e ai quali pertanto è stata revocata la con-

cessione a decorrere dalla data dell'occupazione al lavoro, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge.

(È approvato).

Art. 3.

A parziale modifica del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, sono dichiarati inesigibili e cancellati ad ogni effetto di legge i crediti dell'Opera nazionale ciechi civili per somme percette a titolo di assegno vitalizio fino alla data di pubblicazione della presente legge da minorati che risultino tali per cause d'infortunio sul lavoro o di servizio.

(È approvato).

Art. 4.

Le dichiarazioni d'inesigibilità di cui ai precedenti articoli non hanno efficacia nei confronti delle persone le quali, in epoca successiva, per mutate condizioni visive o di bisogno, hanno ottenuto o riotterranno la concessione dell'assegno vitalizio, o della pensione, nelle forme e modi di legge.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari